



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.pugliaind@pec.it](mailto:appello.pugliaind@pec.it)  
PEC GS: [giudice.pugliaind@pec.it](mailto:giudice.pugliaind@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

## Stagione Sportiva 2025/2026

# Comunicato Ufficiale N° 254 del 5 Maggio 2026

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Puglia è convocata, ai sensi del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle "Norme Procedurali per le Assemblee della LND", per il giorno

**Mercoledì 6 Maggio 2026**

presso il **Centro Congressi dell'Hotel Majesty** (Via G. Gentile 97/B, 70126, Bari), alle ore 17.30 in prima convocazione ed alle **ore 18.00** in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea;
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato;
4. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell'area territoriale di appartenenza;
5. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;
6. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.

La verifica dei poteri sarà effettuata: presso la sede dell'Assemblea dalle ore 16.30 del giorno 6 maggio 2026.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle norme regolamentari.

Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante:

- a) Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 157/A del 30 Gennaio 2025 (corrispondente Comunicato Ufficiale di Lega n. 311 del 30 Gennaio 2025);
- b) Convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva per il 22 Giugno 2026 e allegato "Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva" (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 2 Aprile 2026 e corrispondente Comunicato Ufficiale di Lega n. 377 del 2 Aprile 2026);
- c) Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea;
- d) Modello A Fac-simile – Delega di rappresentanza ad altra Società con diritto di voto;
- e) Modello B Fac-simile – Delega di rappresentanza intra-societaria.

## **OMAGGIO PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6 MAGGIO**

A tutte le Società che saranno presenti all'Assemblea Straordinaria in programma Mercoledì 6 Maggio 2026 saranno consegnati in omaggio n. 2 palloni Molten di Calcio a 11 o di Calcio a 5 personalizzati con il marchio L.N.D.

## **GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Pier Giovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli Avv. Roberto Tartaro e Vincenzo Scorcìa, nella riunione del 05/05/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## **ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026**

### **GARE DEL 1/ 2/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 1/ 2/2026 ATLETICO RACALE - NOVOLI CALCIO 1942**

Il Giudice Sportivo Territoriale;  
esaminati gli atti ufficiali

#### **RITENUTO IN FATTO**

La società ASD ATLETICO RACALE, con tempestivo ricorso preannunciato via P.E.C. e ritualmente trasmesso alla società ASD NOVOLI CALCIO 1942, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente SOSA SANTIAGO NICOLAS, schierato in campo dalla società resistente nella gara in questione.

A detta della ricorrente, il tesseramento del predetto calciatore sarebbe nullo perché viziato dalla nullità dell'antecedente atto di svincolo consensuale, sottoscritto dal Presidente della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, sig. RUBINO FERNANDO, durante il periodo di inibizione di due mesi ex art. 126 C.G.S., pubblicato sul C.U. FIGC - LND n.ro 187/AA del 30.10.25;

La società resistente, con PEC del 21.2.26, ha prodotto memoria, confermando la regolarità del tesseramento del calciatore indicato alla data della gara, essendo "svincolato" giusta C.U. n.ro 127 pubblicato dal Comitato Regionale Pugliese in data 4.12.25; ha concluso chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità del ricorso ed, in subordine, l'incompetenza del Giudice adito; nel merito, il rigetto del ricorso.

Questo Giudice, con delibera pubblicata in data 24.2.26 sul C.U. n.ro 191 del CR PUGLIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del C.G.S.

ha rimesso all'esame del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti la questione pregiudiziale relativa alla valutazione della validità del tesseramento del citato calciatore.

A seguito della pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Sezione Tesseramenti, con provvedimento pubblicato in data 28.4.26 sul CU n.ro 248 del CR PUGLIA, questo Giudice ha fissato la riunione del 5.5.26 per la decisione del ricorso.

La resistente con PEC del 2.5.26 ha trasmesso la propria memoria difensiva.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD RACALE va respinto per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, va esaminata la validità del tesseramento del calciatore SOSA SANTIAGO NICOLAS con la società ASD NOVOLI CALCIO 1942.

In proposito, come anticipato nella premessa in fatto, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti con decisione del 15.4.26 ha dichiarato "non valido il tesseramento con la società ASD Novoli Calcio 1942 del calciatore Sosa Santiago Nicolas, sul presupposto della nullità della precedente risoluzione consensuale dello stesso calciatore con la società ASD Soccer Massafra 1963." (cfr.

Decisione/0016/TFNST-2025-2026 - Registro procedimenti n.

0016/TFNST/2025-2026 pubblicata il 15.4.26).

Nella fattispecie trattasi, quindi, non di posizione irregolare, bensì di partecipazione a gara di calciatore di cui il Tribunale Sezione Tesseramenti ha dichiarato, successivamente alla disputa della gara, l'invalidità del tesseramento.

Ad avviso di questo Giudice, la declaratoria di "non validità" del tesseramento da parte del Tribunale Tesseramenti ha effetto "ex nunc", poiché ad essere viziato da nullità non è il tesseramento tra il SOSA e la nuova società ASD NOVOLI CALCIO 1942, tesseramento che sino alla pronuncia ha spiegato i propri effetti. Depono in tal senso l'art. 42 delle NOIF 1° comma lettera a), a mente del quale il tesseramento dichiarato invalido ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento.

Ciò posto, è necessario valutare se, come assunto dalla ricorrente, l'irregolarità sia imputabile alla Società ASD NOVOLI, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del C.G.S.

Anche tale specifico addebito di responsabilità operato dalla ricorrente non coglie nel segno.

Ad avviso di questo Giudice, la società NOVOLI appare estranea alla nullità dello svincolo, imputabile a soggetti terzi rispetto alla resistente che, prima di effettuare il tesseramento, ha verificato l'esistenza dello svincolo del SOSA, fatto certo risultante dalla pubblicazione avvenuta in data 4.12.25 sul CU n. 127 del CR PUGLIA.

Detta circostanza ha creato un legittimo affidamento in capo alla Società NOVOLI nel ritenere valido lo svincolo.

Secondo la Giurisprudenza consolidata del Collegio di Garanzia "L'affidamento, infatti, può dirsi qualificato, non configurando una mera aspettativa di fatto, laddove risulti in modo inequivoco che la P.A. abbia indotto nel privato la ragionevole consapevolezza che gli atti posti in essere comportino vantaggi" (ex plurimis Collegio di Garanzia decisione n. 38/2017).

Proprio il precedente del Supremo Collegio evocato dalla ricorrente precisa "che la sanzione che si considera", ossia la perdita della gara, "consegua ad uno specifico accertamento di responsabilità in ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara", aggiungendo che "Da un punto di vista più generale, la sanzione della perdita della gara è l'effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 C.G.S.), anche dell'esplicito elemento dell'attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara." (cfr. Collegio di Garanzia decisione 37/2022).

Alla luce delle circostanze fattuali indicate, non è applicabile al caso di specie la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società resistente, atteso che l'art. 10 primo comma del Codice di Giustizia Sportiva richiederebbe, nella specie, l'accertamento di responsabilità a carico della società NOVOLI in ordine all'irregolarità del tesseramento del calciatore SOSA, responsabilità che non sussiste per terzietà della resistente ai fatti che ne hanno causato la "non validità".

Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla Società ASD ATLETICO RACALE;
- di non addebitare la tassa ricorso a carico dell'istante, vista la non validità del tesseramento del calciatore SOSA SANTIAGO NICOLAS, ancorchè per fatto non imputabile alla Società ASD NOVOLI CALCIO 1942;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 3 in favore dell'ASD NOVOLI CALCIO 1942.

## FISSAZIONE UDIENZA

### ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

**GARA DEL 14/12/2025 A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – U.S.D. BRILLA CAMPI**

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **U.S.D. BRILLA CAMPI**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

**FISSA**

la riunione del 12/05/2026 per la decisione del ricorso.

### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

**GARA DEL 09/04/2026 A.S.D. PRESICCE ACQUARICA – A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

**FISSA**

la riunione del 12/05/2026 per la decisione del ricorso.

### COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

**BANCA: UNICREDIT**

**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 05/05/2026.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**